



CH-3003 Bern

BSV; Kr

POSTA CH SA

All'attenzione delle coppie di periti

Incarto: BSV-D-78DA3401/89
Berna, 12.11.2024

Informativa: prospettive concernenti l'evoluzione dei mandati e nuove tariffe

Gentili Signore, egregi Signori,

il 1° gennaio 2025 le convenzioni concernenti l'allestimento di perizie mediche pluridisciplinari e quelle concernenti l'allestimento di perizie mediche bidisciplinari concluse con i centri peritali verranno adeguate e fuse in un'unica convenzione, che reintrodurrà la possibilità di attribuire mandati per perizie pluridisciplinari con tre discipline. Per il momento è difficile prevedere l'impatto di questo cambiamento sulla domanda di perizie bidisciplinari.

Novità concernenti le remunerazioni

Oltre alla reintroduzione dei mandati per perizie con tre discipline, la nuova convenzione prevede adeguamenti alle tariffe. Dal 1° gennaio 2025 i cambiamenti indicati di seguito si applicheranno anche alle coppie di periti:

La valutazione consensuale sarà remunerata in base alla struttura tariffale TARMED, in funzione del tempo effettivamente impiegato.

Designazione della prestazione	Codice tariffale (TARMED)	Posizione tariffale (TARMED)	Quantità
Consulenza (consultazione) specialistica approfondita da parte del medico specialista, ogni 5 min.	001	00.2120	In base all'onere effettivo, ma max. 25x per perito, ovvero max. 50x per mandato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ismael Büchler
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. +41 58 462 91 60
Ismael.buechler@bsv.admin.ch
<https://www.bsv.admin.ch>



In caso di revoca di un mandato per una perizia bidisciplinare sarà versata un'indennità di 2 000 CHF (in precedenza 1500 CHF).

Designazione della prestazione e interpretazione della tariffa	Codice tariffale	Posizione tariffale	Prezzo (IVA incl.)
Revoca prima della perizia La cifra tariffale 290.7.4 si applica se il mandato peritale viene revocato prima della perizia, cioè se l'assicurato non è stato ancora esaminato. Se un mandato peritale viene revocato prima della data di esame fissata con l'assicurato, le attività preparatorie già effettuate (esame degli atti ecc.) possono essere fatturate una tantum impiegando la cifra tariffale 290.7.4.	290	290.7.4	2'000.00 CHF

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2025 e saranno quindi applicabili alle fatture inviate dai fornitori di prestazioni a partire dal 1° gennaio 2025.

Trattamento e distruzione dei dati

Vi ricordiamo che, in materia di protezione dei dati, siete tenuti a rispettare le disposizioni della [legge federale sulla protezione dei dati \(LPD\)](#). A questo proposito, l'UFAS tiene esplicitamente a precisare che il trattamento dei dati ai sensi dell'[articolo 5 lettera d LPD](#) è consentito esclusivamente sul territorio svizzero. Dopo la cessazione della collaborazione con una coppia di periti, questi sono inoltre tenuti a distruggere o cancellare definitivamente tutti i dati e i documenti messi a loro disposizione dall'assicurazione o forniti dagli assicurati nel quadro dei mandati peritali conformemente a standard internazionali riconosciuti (p. es. ISO/IEC 21964 o direttive della NSA). La distruzione o cancellazione va messa a verbale conformemente all'[articolo 4 dell'ordinanza sulla protezione dei dati](#).

Pregandovi di prendere atto di quanto precede, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda sulle nuove disposizioni e vi porgiamo cordiali saluti

Ralf Kocher, avvocato
Capo del Settore Procedura e rendite

Ismael Büchler, Ma PMP
Settore Procedura e rendite

Copia a: Centro operativo della CUIAI